

F.I.M.P.

Federazione Italiana Medici Pediatri
Sezione Provinciale di Napoli

**NOTA ESPLICATIVA
E CHIARIFICATRICE
SUL RILASCIO DI
CERTIFICAZIONI MEDICHE
DA PARTE DEL
PEDIATRIA DI FAMIGLIA**

Ritengo di poter esprimere, a nome della FIMP, un sincero ringraziamento al collega Raffaele D'Errico, Vice-Segretario Provinciale della Sezione FIMP di Napoli, per il lavoro "ciclopico" svolto, che credo non abbia precedenti analoghi, almeno di tale portata.

Trattasi della prima edizione di uno studio attento e certosino, frutto di una metanalisi fatta sulla scorta di tutto quanto è stato prodotto negli ultimi tempi sull'argomento, dal Forum di POL (Pediatria on line), ai suggerimenti di colleghi FIMP di molte province e di esperti di vari settori, ovviamente il tutto alla luce del nuovo ACN.

Certamente ci perverranno graditi i suggerimenti, i consigli e, perché no, anche le critiche costruttive, di cui faremo tesoro per eventuali prossime edizioni.

Scopo del lavoro è quello di fare chiarezza sul tema prima di tutto a noi stessi, Pediatri di famiglia, realizzando un utile strumento di lavoro cui riferirsi per fare fronte alle richieste, talora pretestuose, di genitori, insegnanti ed altre figure professionali ed istituzionali.

Con lo stesso ci si augura di comunicare quello spirito nuovo del "gioco di squadra", a cui noi tutti come FIMP Napoli crediamo, ma che nel "chiuso" dei nostri studi non sempre realmente realizziamo.

Il nostro è un lavoro ancora fortemente individuale, ma il futuro ci costringerà sempre più ad una maggiore disponibilità ad essere "gruppo". Mi riferisco in particolare alla necessità di "omogeneizzare" alcuni comportamenti, come quelli che esistono proprio di fronte alle certificazioni a pagamento, che spesso purtroppo ci vedono divisi.

Auguro a tutti una buona lettura e buon lavoro.

Dr. Antonio Improta
Segretario Provinciale FIMP Napoli

INDICE

1. CERTIFICATI USO SCOLASTICO

a. Certificato di idoneità all'educazione Fisica	3
b. Certificato per l'attività ludico- motoria	3
c. Certificato di "stato di buona salute" per attività sportiva in ambito scolastico	3
d. Certificato per assenza del bambino da scuola per più di cinque giorni	4
e. Certificato di esenzione dalla mensa scolastica	5
f. Certificato per uscita dall'asilo prima dell'orario previsto	5
g. Certificato per riduzione dell'orario di lavoro della madre che allatta	5
h. Certificato di assenza del genitore per malattia del figlio	6

2. CERTIFICATI VARI

a. Certificato di idoneità attività sportiva non agonistica, fuori dell'ambito scolastico	7
b. Certificato per attività ludico- motoria	8
c. Certificato di allergie respiratorie per graduatorie per usi di legge	8
d. Certificato, per il genitore, di accompagnamento allo studio medico	8
e. Certificato di bisogno di soggiorno marino, montano, cure termali	9
f. Certificato per riduzione dell'orario di lavoro della madre che allatta	9
g. Certificato di assenza del genitore per malattia del figlio	9
h. Certificato uso assicurativo	9
i. Certificato di prima ammissione all'asilo nido	9
j. Certificato anamnestico per campi scuola o case di vacanze	9
k. Relazione anamnestica sulla storia clinica del bambino	10
l. Certificato di esistenza in vita	10

3. ALLEGATI

Allegato A - Certificato di esonero dall'insegnamento dell'educazione fisica	11
Allegato B - Certificato di idoneità sportiva non agonistica uso scolastico	12
Allegato C - Certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico- motorie	13
Allegato D - Certificato di riammissione a scuola	14
Allegato E - Certificato di esonero dalla mensa scolastica	15
Allegato F - Certificato di assenza del genitore per malattia del bambino	16
Allegato G - Certificato di idoneità sportiva non agonistica	17
Allegato H - Certificato di sana e robusta costituzione fisica	18
Allegato I - Scheda di accesso in Ospedale	19
Locandina - Onorario minimo previsto per le prestazioni non erogate in convenzione	20
Locandina - Certificati a pagamenti e Certificati gratuiti	21

CERTIFICATI USO SCOLASTICO

1.a. - CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'EDUCAZIONE FISICA

Il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica, in ambito scolastico NON È DOVUTO ed è inutile, in quanto materia di insegnamento (*Legge 88 del 7 febbraio 1958*). L'art.3 di questa legge prevede che sia **il Capo d'Istituto a concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.**

Per tale motivo non si dovrebbero redigere Certificati di Buona salute per l'Educazione Fisica, in quanto materia di insegnamento obbligatoria.

Per effetto, poi, della *Legge sulla Privacy n.675/96*, il Medico non potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un **Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore** (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'Educazione fisica (la richiesta di esenzione, quindi, la fa il genitore al Direttore Didattico e l'accompagna al certificato medico che viene rilasciato gratuitamente al genitore).

1.b. - CERTIFICATO PER L'ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA

E' improponibile il rilascio di un Certificato per l'attività ludico-motoria nelle Scuole Materne, in quanto **l'attività motoria non si configura in attività fisica, ma in attività ludica.** Pertanto, per "giocare" non è necessario un Certificato Medico. Tale precisazione è riportata anche da una *Delibera dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia n.2233 (B.U.R. Puglia n.141 del 25/09/1986)*, dove al comma 2.2 dell'art.2 si legge: **"Si precisa che non rientrano tra i soggetti di cui all'art.1 del D.M. 28/02/1983, coloro che praticano attività motorie e amatoriali individuali"**.

1.c. - CERTIFICATO DI "STATO DI BUONA SALUTE" PER ATTIVITÀ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO

Le Convenzioni di Medicina Generale e di Pediatria, in merito, rimandano perentoriamente all'**art.1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983**, che prevede il rilascio (in forma gratuita, perché previsto dalla convenzione), solo nei seguenti casi e a seguito della richiesta dell'autorità scolastica competente:

Alunni che svolgono attività fisico-sportive, organizzate dagli organi scolastici, nell'ambito di attività para-scolastiche;

Alunni che partecipano ai "Giochi della Gioventù", ai "Campionati Studenteschi", nelle fasi precedenti quella nazionale.

Il legislatore si è dimenticato di specificare che la richiesta deve essere scritta, forse pensando che fosse cosa ovvia, talmente ovvia che la Regione Toscana (con delibera n.620 del 2/6/97) ha approntato dei moduli che prevedono la firma del Preside o del Direttore Didattico. La richiesta

scritta è necessaria anche perché deve essere ben specificato il motivo della richiesta della certificazione, la fine di evitare un diffusissimo “uso improprio” della certificazione gratuita scolastica

Pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato (gratuitamente), non all’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, ma al momento dell’utilizzo, esclusivamente per gli studenti che, all’atto della richiesta, esibiscono **dichiarazione firmata dal Capo d’Istituto, attestante quanto affermato dal D.M.**

Si precisa, cioè, che se la richiesta di certificazione viene fatta dal genitore, s’intende il tal senso, la richiesta di partecipazione ad attività sportiva non agonistica di tipo privata (anche se fatta nella struttura scolastica) e questo tipo di certificato non è gratuito e rientra nelle attività libero-professionali del medico convenzionato che è tenuto, per motivi di deontologia e fiscali, a richiedere l’onorario.

Se, invece, è il Capo d’Istituto che inoltra una richiesta scritta e firmata al medico (allegato B), tale certificato rientra in ciò che è previsto dal D.M. di cui sopra e dalle attività convenzionate, e quindi verrà rilasciato gratuitamente.

In tutti gli altri casi, il certificato potrà essere rifiutato perché non previsto dalla legge o potrà essere rilasciato dietro pagamento dell’onorario da parte del richiedente (il genitore).

Inoltre, va specificato che nel *DPR del 20/10/1998 n.403, pubblicato sulla G.U. n.275 della serie generale del 24/11/1998, al capo terzo dell’art.10, punto 2*, si legge: **“Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico”**.

Questo significa che il pediatra di famiglia rilascierà un solo certificato all’anno valido per tutte le attività sportive che l’alunno praticherà nell’ambito scolastico nei dodici mesi successivi.

1.d. - CERTIFICATO PER ASSENZA DEL BAMBINO DA SCUOLA PER PIÙ DI CINQUE GIORNI

Tale certificazione è regolata **dall’art.42 del DPR 1518/67**, che cita: «*L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza*».

Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:

Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

Per le assenze “programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) **o dal genitore** (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.

Per le assenze “non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico. (*Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620 del 22/03/99*).

Per certo, se l'assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l'assenza, è facoltà della Direzione Didattica riammettere l'alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria!) resa all'avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l'alunno assente dal 6° giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile (*Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott.G.Ciappina, Prot.682 del 30/03/99*).

1.e. - CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA MENSA SCOLASTICA

E' un Certificato che NON ESISTE ed è improponibile. E' il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica! Se, invece, l'alunno si dovesse trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente scelto l'orario continuato, non esiste legislazione in Italia che obblighi il bambino alla mensa se il genitore si oppone.

Pertanto appare chiaro che è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre appare altamente illegale l'invito fatto da Direttori o Insegnanti a rivolgersi al Pediatra curante per il rilascio di un certificato per esenzione dalla mensa.

Un Certificato per variazione alimentare, invece, potrebbe essere proponibile e fattibile nel momento in cui il bambino fosse affetto da qualche patologia (allergica, dismetabolica, ecc) e che gli impedisca di assumere alimenti previsti da diete preventivamente elaborate e deliberate da chi di competenza, uguali per tutti i bambini di quella Mensa Scolastica.

Il certificato attesterà la patologia di cui è affetto il bambino (che il medico redigerà solo se esistono i dati clinici e di laboratorio) per la quale si scongiurerà l'assunzione degli alimenti incriminati.

In caso contrario, il medico che redigesse un certificato falso, incorrerebbe in grave sanzioni civili e penali.

Sempre ai sensi della *Legge sulla Privacy n.675/96*, il certificato verrà redatto su richiesta del genitore (non in convenzione, quindi a pagamento) e ad esso rilasciato. Sarà il genitore, poi, a presentare domanda per l'esenzione al Capo d'Istituto, allegando la certificazione medica di cui sopra.

1.f. - CERTIFICATO PER USCITA DALL'ASILO PRIMA DELL'ORARIO PREVISTO

In nessun caso è previsto questo tipo di certificazione medica, anche per motivi validi, anche se il piccolo deve essere condotto all'ambulatorio del Pediatra, perché non si tratta di un certificato medico. Se proprio dovesse occorrere è prevista, invece, una giustificazione del genitore.

1.g. - CERTIFICATO PER RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA MADRE (NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) CHE ALLATTA.

Il Certificato è improponibile (anche perché il Pediatra non potrebbe comunque accertare la veridicità della dichiarazione materna) e, quindi, non è fattibile e non ha nessun nesso con la certificazione medica. Sarà la lavoratrice a chiedere un permesso per l'allattamento materno.

1.f. - CERTIFICATO DI ASSENZA DEL GENITORE (NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) PER MALATTIA DEL BAMBINO

Il presente documento è stato elaborato dalla FIMP Milano e aggiornato dalla Fimp Napoli.

Questo paragrafo viene sviluppato per le lavoratrici-madri impegnate nell'ambito scolastico e che si rivolgono al Pediatra di famiglia per certificazioni, talvolta non dovute, richieste dalle autorità scolastiche.

Tali certificazioni sono normate dalla **Legge sulla tutela della maternità** (n. 903/77 - n. 1204/71), e successive sentenze.

(... omissis) **Art. 7**

«La lavoratrice ha il diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, **ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO**, di SEI MESI, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro **DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI**, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

N. D.: l'astensione facoltativa dal lavoro può essere goduta anche in modo frazionato (entro il primo anno di vita) e vale anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato nella famiglia, purché di età inferiore a tre anni.

La legge, successiva, *n.53 dell'8 marzo 2000*, estende questo limite fino all'età di otto anni del bambino e più precisamente dopo i tre anni e fino agli otto, ciascun genitore (sia la madre che il padre) ha diritto, per ciascun figlio, a CINQUE giorni di assenza ogni anno, dietro certificazione di malattia rilasciata dal medico specialista (*art.3 comma 4*).

Il medico di fiducia può certificare SOLO LA MALATTIA ACUTA (anche non grave) riscontrata, perché la malattia acuta è la sola che legittima la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (parere del Consiglio di Stato sez. II n. 1537/77 - TAR Piemonte sez. II 21/1/91 n. 8).

Il periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo della fase patologica in atto, ma anche della **CONVALESCENZA** fino a **COMPLETA GUARIGIONE**. (TAR Lazio sez. II n. 754 del 17/4/90; Cass n.1293 del 6/2/88 Trib.Ravenna).

Questo diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionato da una causa (**MALATTIA DEL BAMBINO**) di cui deve essere possibile il controllo di esistenza. Viene pertanto ribadito **il controllo da parte del MEDICO FISCALE** come per gli altri lavoratori.

La legge del 5/2/92 n.104 norma l'astensione facoltativa dal lavoro per la lavoratrice con un figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata, quindi con **MALATTIA CRONICA**. La certificazione di tale stato di patologia è competenza della Commissione Medica della ASL, che decide il grado di invalidità e il tipo di assistenza correlata.

In sintesi:

Fino ad 1 anno di età, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità **non necessita del certificato medico perchè non deve essere motivata da patologia**.

Entro gli 8 anni di età il medico di fiducia **certifica lo stato di malattia acuta riscontrata** (non necessariamente grave), con prognosi estesa alla convalescenza fino alla completa guarigione (che per una malattia acuta ragionevolmente non può andare oltre un mese); rilascia alla madre un certificato senza diagnosi per il datore di lavoro, un certificato con diagnosi per il medico fiscale.

Richieste al di fuori di questa normativa non possono essere esaudite.

Ogni certificato falso redatto dal medico convenzionato con il SSN è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 493-477 CP). Ogni certificato falso redatto dal medico libero professionista è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1 milione (art. 481 CP).

CERTIFICATI VARI

2.a. - CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA, FUORI DELL'AMBITO SCOLASTICO

Alla luce di quanto esposto nella prima nota esplicativa (1.a.), tale certificazione rientra tra le attività libero professionali del Pediatra convenzionato e pertanto soggetta a retribuzione.

A tal proposito, la FIMP Napoli vuole esprimere la propria posizione sul rilascio “gratuito” di quelle certificazioni per le quali è previsto il pagamento dell'onorario.

NOTA SULLA LEGITTIMITÀ DEL PAGAMENTO DELL'ONORARIO.

Esistono colleghi che si fanno legittimamente pagare i certificati non contemplati tra le attività in convenzione e colleghi che, invece, li rilasciano gratuitamente. A tal proposito bisogna sottolineare che ci sono due ordini di problemi: deontologico/federativo e fiscale.

Problema deontologico/federativo. Se alcuni certificati, di cui quello più frequentemente richiesto al Pediatra è solo quello “sportivo non scolastico”, rientrano tra le prestazioni non erogabili in convenzione, appare ovvio che il Sanitario possa percepire il relativo onorario o decidere di rilasciarlo gratis (non a prezzo minore rispetto l'onorario minimo previsto). Rilasciare, però, tale certificato in forma gratuita a tutti, espone gli altri medici-pediatri convenzionati alle inevitabili critiche che possano giungere dai pazienti che, nello stesso distretto o nella stessa ASL, vengono assistiti da Pediatri che, invece, chiedono l'onorario, oppure tale comportamento finisce per creare una sorta di “competizione” in quei luoghi dove ci sono molti pediatri e pochi pazienti. Se un libero-professionista non convenzionato non prende pagato o lo fa rientrare nell'onorario della visita, questa è una scelta personale, ma non è una scelta deontologicamente corretta, per i Pdf, non prendere pagati i certificati, per i motivi sopra esposti. Forse, però, ancora più importante, è l'aspetto federativo. I Pdf impareranno a farsi rispettare e si accrediteranno solo se riusciranno ad esprimersi nel gioco di “squadra”. I comportamenti personali, in questo caso, risulteranno deleteri non solo per il singolo, ma per tutta la categoria.

Problema fiscale. Il Medico Specialista in Pediatria incaricato di Pubblico Servizio per l'Assistenza Specialistica Pediatrica sul Territorio (secondo l'art.48 della Legge 833/78) è a Rapporto Coordinato e Continuativo e non in Convenzione (come per esempio un Cardiologo Ambulatoriale esterno). Nonostante che una Legge (833/78) assicuri tale erogazione assistenziale di base, il Pdf è configurato e riconosciuto come Libero professionista e, in quanto tale, assoggettato alle regole di tutti i Lavoratori Autonomi. Per questo motivo ogni prestazione deve essere giustificata secondo l'ermeneutica giurisprudenziale, che vuol dire emettere la Fattura ovvero la Ricevuta Sanitaria (in quanto IVA esente ai sensi dell'Art.10 comma 1 n.18 del DPR 633/72 e successive modificazioni) e che attesti la prestazione (che sia remunerata oppure no).

Il rilasciare la Ricevuta Sanitaria Gratuita (a importo zero) o non rilasciarla non è riportato esplicitamente, ma fa parte di un principio che è quello di attestare tutto il nostro operato professionale. Il Medico è esente da IVA, come prima detto, ma è soggetto a sorveglianza ai sensi dell'art.99 del T.U. (Testo Unico) approvato con R.D. (Regio Decreto) del 27 luglio 1934 n.1265, e pertanto il Medico non è esonerato dagli adempimenti amministrativi relativi, ad esempio, alla "Emissione sempre e comunque delle fatture". La fattura indicherà la norma di esenzione dell'IVA (art.10), la registrazione sul registro relativo, ecc. (da «Professionisti e lavoratori autonomi - Manuale pratico degli adempimenti fiscali», Ottorino Schivardi - Buffetti Editore).

Si vuole, oltremodo, sottolineare che nel caso di un accertamento fiscale non valgono le prove testimoniali (cioè il medico non potrà portare nessuno che testimoni a suo favore), ma bisognerà che mostri le relative fatture.

NOTA SULLE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (dall'Incontro ACP Toscana su "Cuore e Sport" del 7/5/96)

Ricerca di fattori di rischio cardiovascolare:

Anamnesi familiare: familiarità per ipertensione, dislipidemia, morte improvvisa, infarto in età giovanile, cardiopatie (preeccitazione ventricolare, cardiomiopatia ipertrofica, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, prolasso mitralico, sindromi da QT lungo);

Anamnesi personale: cardiopatie, cardiopalmo, tachiaritmie, sincopi soprattutto se durante lo sforzo, dispnea, assunzione di farmaci aritmogeni, recenti episodi infettivi (miocarditi), astenia improvvisa;

Esame obiettivo: costituzione (S.di Marfan), bozza precordiale, facies (S.di Williams, cromosomopatie), cianosi, dispnea, soffi, fremiti, sdoppiamento fisso del II° tono, aritmie, ipertensione, iposfigmia polsi periferici.

ECG da prescrivere a tutti, almeno la prima volta, per ricercare le sindromi da QT lungo, il morbo di Wolff Parkinson White e la cardiomiopatia ipertrofica.

2.b. CERTIFICATO PER ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA

Al di fuori dell'Istituzione scolastica dove, come già spiegato, questo tipo di certificazione non trova significato, può accadere, invece, che esternamente alcuni Enti o Associazioni o Comuni, chiedano tale certificazione che è giustificabile perché spesso vengono richieste al bambino prestazioni di tipo quasi sportivo (vedi Scout, intrattenimenti estivi del Comune o di Enti, ecc). L'eventuale richiesta viene sempre fatta dai genitori e non è prevista in convenzione. Pertanto è soggetta a pagamento e al rilascio della relativa ricevuta sanitaria.

2.c. CERTIFICATO DI ALLERGIE RESPIRATORIE PER GRADUATORIE PER USI DI LEGGE

Generalmente, questo tipo di certificazione viene richiesta dai genitori per accedere e/o avanzare in graduatorie predisposte dal Comune e che permettano di aver assegnato un alloggio più dignitoso. Questa certificazione è a pagamento. Visto il problema generalmente importante per la sua componente umana, si richiama l'attenzione, però, nel non rilasciare certificazioni false che, come già sottolineato in precedenza, espongono il Sanitario a gravi sanzioni penali.

2.d. CERTIFICATO, PER IL GENITORE, DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO MEDICO

Si tratta di una richiesta che fa il genitore che ha accompagnato il figlio a vista medica presso il proprio ambulatorio, per giustificare un eventuale controllo medico-fiscale.

Il certificato può essere rilasciato se la visita era stata preventivamente concordata ed è gratuito, perché previsto in convenzione come "assenza del genitore per malattia del figlio".

Non può essere rilasciato, invece, se viene richiesto dopo aver effettuato una visita medica in un'altra struttura e con un altro Sanitario, al quale competerà il rilascio di tale certificazione.

2.e. CERTIFICATO DI BISOGNO DI SOGGIORNO MARINO, MONTANO E DI CURE TERMALI (CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA)

E' una certificazione inesistente. Può essere richiesta, invece, una "Certificazione di sana e robusta costituzione" per la Colonia o il Campeggio marino o montano, e in questo caso il certificato è a pagamento. Per le "cure termali", invece, non c'è bisogno di certificazione, ma di una Richiesta su Ricettario Regionale.

2.f. CERTIFICATO PER RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA MADRE CHE ALLATTA

Vedi nota 1.g.

2.g. CERTIFICATO DI ASSENZA DEL GENITORE PER MALATTIA DEL BAMBINO

Vedi nota 1.h.

2.h. CERTIFICATO USO ASSICURATIVO

E' un tipo di certificato a cui i Medici-Pediatri sono poco abituati. Va redatto con cura, procurandosi le relative refertazioni da conservare nello studio (se postumo ad incidente) oppure compilando bene la scheda anamnestica del paziente, perché può esporre il Sanitario a problemi medico-legali.

E' un certificato a pagamento. Ricordarsi di rilasciare la Ricevuta Sanitaria.

2.i. CERTIFICATO DI PRIMA IMMISSIONE ALL'ASILO NIDO (CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA)

Il Regolamento sanitario prevede che al momento dell'iscrizione al nido ed all'inizio di ogni anno scolastico il genitore dovrà produrre la seguente documentazione per il proprio piccolo:

Certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico curante*;

Responso scritto del tampone faringeo eseguito*;

Responso scritto della coprocultura eseguita*;

Fotocopia delle vaccinazioni, obbligatorie e non, eseguite.

Nel caso di epidemie di particolari malattie infettive, il Pediatra del Nido si riserva di richiedere l'esecuzione di tampone faringeo o coprocultura.

Il certificato di cui al punto a, quindi, è di competenza del Pediatra di famiglia e viene rilasciato su richiesta del genitore ed è gratuito.

*(Si ricorda che i certificati e la documentazione hanno validità di 10gg)

2.j. CERTIFICATO ANAMNESTICO PER CAMPI SCUOLA O CASE VACANZE

Generalmente si tratta di moduli già impostati e che il Pediatra di famiglia compila nelle sue varie voci. Alla fine viene richiesta la firma e il timbro del medico.

Il certificato è a pagamento.

2.k. RELAZIONE ANAMNETICA SULLA STORIA CLINICA DEL BAMBINO

Se un bambino si trasferisce e il genitore chiede la cartella sanitaria, il Pediatra di famiglia è tenuto a conservare l'originale per eventuali problemi futuri di tipo medico-legale e a consegnare una "Relazione anamnestica sulla storia clinica del bambino". Tale tipo di prestazione è a pagamento.

Se, invece, il Pediatra propone al proprio assistito un ricovero ordinario, sarà tenuto a compilare, in forma gratuita (art.35 ACN), un'apposita scheda (allegato D dell'ACN) che riporta i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale.

2.l. CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA

Questo tipo di certificazione è raramente richiesta al Pediatra di famiglia, perché è raro che possa interessare il bambino. Esso, infatti, serve alla Posta o alla Banca che deve corrispondere la Pensione ai delegati alla riscossione, perché i soggetti titolari potrebbero essere deceduti e lo Stato continuerebbe a corrispondere qualcosa non più dovuta nella sua interezza totale o parziale.

Per un bambino si potrebbe pensare che sia titolare di un Assegno di Accompagnamento per Invalidità Civile e che deleghi qualcuno per la riscossione.

Tale certificato è a pagamento per richiesta di parte.

Al Direttore Didattico/Preside

del

Il sottoscritto genitore del bambino/ragazzo

..... nato a

il, alunno di codesto Istituto, classe sezione

Chiede l'esonero dall' Insegnamento dell'Educazione fisica per il proprio figlio,

☞ temporaneo ☞ permanente, perché affetto da patologia come da certificato medico allegato.

Distinti saluti,

.....

Certifico

che

nato a **il**, è affetto da

.....

Si rilascia a richiesta dei genitori per gli usi consentiti.

In fede,

Prestazione non erogabile in convenzione, secondo l'art.42 DPR 316/96 della Convenzione Pediatrica.
L'effettuazione gratuita di tale prestazione può comportare per il Sanitario gravi conseguenze fiscali e deontologiche.

Allegato B – Certificato idoneità sportiva non agonistica uso scolastico - Fimp Napoli

Il sottoscritto

Direttore/Preside del Circolo Didattico/Istituto,

chiede

al medico curante dell'alunno/studente,

nato a il, secondo quanto previsto

dall'art.1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983, il rilascio di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico, per:

☞ attività fisico-sportive, organizzate da codesta/o scuola/istituto, nell'ambito di attività parascolastiche;

☞ partecipazione ai "Giochi della Gioventù" e/o ai "Campionati Studenteschi", nelle fasi precedenti quella nazionale.

Data,

Firma e timbro del Capo d'Istituto

CERTIFICO CHE

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

in base alla visita medica da me effettuata non presenta controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.

Si rilascia gratuitamente, su richiesta del Capo d'Istituto, per gli usi consenti dalla legge (D.M.28/02/83).

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

.....

Firma e timbro del medico

lì,

Certifico

che

nato a il residente a

in Via

in base alla visita medica da me effettuata, non presenta segni clinici di malattie in atto o pregresse che le/gli impediscano lo svolgimento di attività LUDICO-MOTORIE, compatibili con la sua età, svolte sia singolarmente sia in gruppo, per esclusivi fini igienici e ricreativi, quale che sia l'ente organizzatore: CONI, Associazioni, Comuni, Enti, ecc.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data di rilascio.

In fede,

FATTURA N°

Data

Timbro medico

INTESTATARIO DELLA FATTURA:

Via _____

**N° 1 CERTIFICATO MEDICO PER «ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE»
RILASCIATO AL FIGLIO**

Totale
£ 20.000
? 91

Firma e timbro

Esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72

Prestazione non erogabile in convenzione, secondo l'art.42 DPR 316/96 della Convenzione Pediatrica.

L'effettuazione gratuita di tale prestazione può comportare per il Sanitario gravi conseguenze fiscali e deontologiche.

Timbro medico

Certifico

che

*è esente da malattie contagiose o diffuse per cui
può tornare a scuola.*

Si rilascia gratuitamente a richiesta del genitore per uso scolastico.

In fede,

Napoli,/...../.....

*Tale certificazione è dovuta per assenza da scuola «non programmata» superiore a 5 giorni, ossia se il rientro avviene al 7° giorno (ai sensi dell'art.42 del DPR 1518/67).
Il ritorno al 6° giorno o una «assenza programmata e preventivamente comunicata» non deve essere accompagnata da certificazione medica.*

Al Direttore Didattico

del

Il sottoscritto genitore del bambino

..... nato a

il, alunno di codesto Istituto, classe sezione

Chiede l'esonero dalla Mensa scolastica del proprio figlio, perché affetto da patologia che gli impedisce di assumere i comuni alimenti, come da certificato medico allegato.

Distinti saluti,

.....,

Certifico

che

nato a il, è affetto da

.....

Si rilascia a richiesta dei genitori per gli usi consentiti.

In fede,

*Prestazione non erogabile in convenzione, secondo l'art.42 DPR 316/96 della Convenzione Pediatrica.
L'effettuazione gratuita di tale prestazione può comportare per il Sanitario gravi conseguenze fiscali e deontologiche.*

Certifico

che
nato il, da me visitato in data odierna è affetto da
..... per cui necessita dell'assistenza
del..... ..adre per un periodo di
giorni, per poter praticare le cure mediche del caso.

Si rilascia gratuitamente a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

In fede,

Fino ad 1 anno di età, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità o paternità non necessita del certificato medico perchè non deve essere motivata da patologia.

Entro gli 8 anni di età il medico di fiducia certifica lo stato di malattia acuta riscontrata (non necessariamente grave), con prognosi estesa alla convalescenza fino alla completa guarigione (che per una malattia acuta ragionevolmente non può andare oltre un mese); rilascia alla madre un certificato senza diagnosi per il datore di lavoro, un certificato con diagnosi per il medico fiscale.

Richieste al di fuori di questa normativa non possono essere esaudite.

Ogni certificato falso redatto dal medico convenzionato con il SSN è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 493-477 CP).

Ogni certificato falso redatto dal medico libero professionista è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1 milione (art. 481 CP).

lì,

Certifico

che

nato a il residente a

in Via

in base alla visita da me effettuata è esente, allo stato attuale, da patologie che controindichino la pratica di attività sportiva non agonistica.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data di rilascio.

In fede,

FATTURA N°

Data

Timbro medico

INTESTATARIO DELLA FATTURA:

Via _____

N° 1 CERTIFICATO MEDICO PER «ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA» RILASCIATO AL FIGLIO

Totale
£ 20.000
? 91

Firma e timbro

Esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72

Prestazione non erogabile in convenzione, secondo l'art.42 DPR 316/96 della Convenzione Pediatrica.

L'effettuazione gratuita di tale prestazione può comportare per il Sanitario gravi conseguenze fiscali e deontologiche.

lì,

Certifico

che

nato a il residente a

in Via

risulta di sana e robusta costituzione fisica e non presenta, al momento, segni d'alterazioni patologiche d'ordine psicofisico in atto.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data di rilascio.

In fede,

FATTURA N°

Data

Timbro medico

INTESTATARIO DELLA FATTURA:

Via _____

**N° 1 CERTIFICATO MEDICO DI «SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE»
RILASCIATO AL FIGLIO**

Totale
£ 20.000
? 91

Firma e timbro

Esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72

Prestazione non erogabile in convenzione, secondo l'art.42 DPR 316/96 della Convenzione Pediatrica.

L'effettuazione gratuita di tale prestazione può comportare per il Sanitario gravi conseguenze fiscali e deontologiche.

SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE Art.37- Allegato D

Caro collega,

invio in ospedalel... paziente

nato a il

1) Motivo del ricovero

.....

2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto

.....

.....

3) Dati estratti dalla scheda sanitaria

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.

Ti segnalo l'opportunità che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, un esauriente relazione clinica.

..... li.....

Dott.

Recapito telefonico

**FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
NAPOLI**

**ONORARIO MINIMO PREVISTO
PER LE PRESTAZIONI
NON EROGATE IN CONVENZIONE**

CERTIFICATI MEDICI

£ 20.000 ? 91

**CERTIFICATI MEDICI
USO ASSICURATIVO**

£ 70.000 ? 317

VACCINAZIONI

£.25.000 ? 113

**VISITE AMBULATORIALI
IN ORARIO DI GUARDIA MEDICA**

£ 50.000 ? 181

**VISITE DOMICILIARI
IN ORARIO DI GUARDIA MEDICA**

£ 70.000 ? 226

**FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
NAPOLI**

CERTIFICATI A PAGAMENTO

**NON PREVISTI IN ESENZIONE
DALL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA**

Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica,
fuori dell'ambito scolastico

Certificato per attività ludico-motoria

Certificato di esonero dall'Educazione Fisica

Certificato di esonero dalla mensa scolastica

Certificato di sana e robusta costituzione

Certificato di allergie respiratorie per graduatorie per usi di legge

Certificato uso assicurativo

Certificato anamnestico per campi scuola o case di vacanze

Relazione anamnestica sulla storia clinica del bambino

Certificato di esistenza in vita

CERTIFICATI GRATUITI

**PREVISTI IN ESENZIONE
DALL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA**

Certificato di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico
(dietro precisa richiesta scritta rilasciata dall'autorità scolastica)

Certificato di rientro a scuola

Certificato di assenza del genitore dal lavoro per malattia del figlio

Certificato di accompagnamento allo studio medico

Certificato di ammissione all' Asilo-nido